

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Città Metropolitana di Napoli)**

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

Categoria V Classe IV

---

---

**OGGETTO: TARI Piano Economico Finanziario anno 2020: presa d'atto.**

---

---

L'anno 2021 e questo giorno 28 del mese di maggio alle ore 19,25 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.05.2021 n. 4605 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 16 ed assenti, sebbene invitati, n. 1

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente [X] assente [ ]</i>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHLACCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido		X	15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Ciro Caso, Angela Arsentì, Angela Lamanna, Domenico Grande;

Giustificano l'assenza i Signori:

Assiste il Segretario Comunale dott. RAFFAELE D'AMATO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare il quarto punto iscritto all'ordine del giorno: «TARI Piano Economico Finanziario anno 2020: presa d'atto» e cede la parola all'assessore Arsentì che relaziona sull'argomento.

Al termine della relazione dell'assessore Arsentì, interviene il consigliere Cammissa il quale dà lettura dell'intervento che si allega sotto la lettera A.

Interviene il consigliere Coppola il quale dichiara di rilevare un aumento corposo dalla TARI 2020. Anticipa il proprio voto contrario, affermando che a seguito della nuova gara si era convinto di un risparmio sulla tassa.

Interviene l'assessore Arsentì, la quale chiarisce che non si sta votando per la tariffa della TARI. L'aumento dei costi che si verifica è dovuto all'aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti da parte della SAPNA. Con i fondi del Governo, sostiene, si potranno coprire le mancanze di gettito causa Covid, individuando le categorie più svantaggiate. È a partire da questo che potrà essere sviluppata la tariffa.

Interviene il consigliere Marino, il quale dichiara il voto favorevole alla proposta del gruppo consiliare Storia Futura, anche grazie alle spiegazioni dell'assessore che invita a studiare tutte le vie possibili perché le categorie più disagiate possano essere agevolate. Afferma di pensare che il consigliere Cammissa abbia messo il dito nella piaga: questa Amministrazione può e deve fare di più, e lui sta appunto spronando a fare meglio e di più. Ritiene poi coerente la posizione del consigliere Landolfo in merito alla riunione dei capigruppo ed al voto in consiglio. Se saremo capaci di essere classe dirigente, afferma, dobbiamo dimostrarlo con i fatti: con le chiacchiere siamo tutti bravi.

Interviene il consigliere Chiacchio, il quale afferma che è impossibile propagandare cose impossibili per l'Amministrazione, ossia abbassare le tasse. Già mantenere invariata la tariffa è difficilissimo. Con una amministrazione oculata ed attenta forse se ne può parlare tra due o tre anni. A questo punto non essendovi interventi di rilievo da parte del Civico consesso, il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 16, assente 1 (Miele); con voti favorevoli 11, contrari 5 (Liguori, Coppola, Scarano, Faccenda, Landolfo), resi per alzata di mano:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Alle ore 21,30 non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Assessore al Bilancio Dott.ssa Angela Arsentì

### TARI Piano Economico Finanziario anno 2020: presa d'atto.

Visto

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
  - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Dato atto che,

- 1) all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Grumo Nevano risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA Napoli 2;
- 2) con determinazione PG. n. 26 del 29/04/2021 l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato EDA Napoli 2, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nel MTR;
- 3) ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020,, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020 a mente del quale "... comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...".

Dato atto che, con la Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 11/06/2020, il Comune di Grumo Nevano, ha confermato le tariffe della Tari, relative all'esercizio 2019, approvate con la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 07/02/2019,

Considerato che:

- 1) il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, prevede costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2020 pari ad € 3.195.137,00,
- 2) i costi determinati per l'anno 2019, risultanti dal Piano Economico Finanziario approvato per la medesima annualità, sono complessivamente pari ad € 2.733.340,79;

Rilevato che la differenza è complessivamente pari ad € 461.796,21 il Comune di Grumo Nevano procederà al conguaglio, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, con le seguenti modalità:

- a) ANNO 2021: € 153.932,07;
- b) ANNO 2022: € 153.932,07;
- c) ANNO 2023: € 153.932,07;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di **prendere atto** del Piano Economico Finanziario e dei documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A", quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di dare atto che il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati devono essere trasmessi ad ARERA, con le modalità previste, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019;
- 3) di dare atto che la differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019, così come riportati in narrativa, è complessivamente pari a € 461.796,21;
- 4) di dare altresì atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, si procederà al conguaglio con le seguenti modalità:
  - a) ANNO 2021: € 153.932,07;
  - b) ANNO 2022: € 153.932,07;
  - c) ANNO 2023: € 153.932,07.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 16.05.2021

Il capo settore istruttore  
dott. Domenico De Biase



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 16.05.2021

Il responsabile del settore Finanziario  
dott. Domenico De Biase



Si Allegano :

- Piano Economico Finanziario;
- Determinazione n. 26 del 29/04/2021 dell'Ente d' Ambito Napoli 2
- Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2020 dell'ATO Napoli Nord;
- Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- Nota prot.3536 del 20/04/2021;

GRAZIE PRESIDENTE

QUESTA SERA HO PORTATO A CONOSCENZA DI QUESTO CONSIGLIO LA MIA DECISIONE DI VOLER USCIRE DAL GRUPPO POLITICO DI CUI HO FATTO PARTE FINO AD OGGI.

UNA DELLE RAGIONI CHE MI HANNO INDOTTO A QUESTA DECISIONE, E' STATO PROPRIO IL DOVER GIUNGERE A QUESTO CONSIGLIO SENZA AVER RICEVUTO ALCUNA INFORMAZIONE IN MERITO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CHE STIAMO ANDANDO A VOTARE.

CARO SINDACO E' PUR VERO CHE, SICURAMENTE PER COLPE NON TUE, NON SI SONO ANCORA COSTITUITE LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI.....MA CREDIMI E' INACCETTABILE DOVERSI PRESENTARE IN QUEST'AULA STASERA SU UN'ARGOMENTO COSI' DELICATO, DOVE DALLA PROPOSTA DI DELIBERA SI LEGGE ADDIRITTURA DI UN AUMENTO DI COSTI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, SENZA AVER RICEVUTO ALCUNA NOTIZIA DAL PROPRIO CAPO GRUPPO IN MERITO A QUANTO SI E' DISCUSO NELLE RIUNIONI DEI CAPI GRUPPO CHE, AD OGGI, NON MI E' DATO SAPERE NEMMENO SE SI SONO TENUTE.

I PIU' SEMPLICI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA, IMPORBBERO CHE COLUI CHE SI FA' NOMINARE CAPO GRUPPO, AVREBBE L'ONERE MORALE, OLTRE CHE POLITICO, DI CONFRONTARSI CON TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI DEL SUO GRUPPO.....SIA PRIMA CHE DOPO LE RIUNIONI A CUI LO STESSO E' DEPUTATO A PARTECIPARE.....COSA MAI AVVENUTA NEL NOSTRO GRUPPO CONSILIARE!!!

QUESTA SERA LEGGENDO LA PROPOSTA DI DELIBERA, COSI' COME ELABORATA, POSSO SOLO RILEVARE UN'AUMENTO DI COSTI PER L'ANNO 2020, RISPETTO AL 2019....ED ESSENDO IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFUITI UN SERVIZIO, I CUI COSTI VANNO, GIOCO FORZA, COPERTI INTEGRALMENTE DALLA TASSA, DEBBO DEDURRE CHE CI SARANNO MAGGIORI COSTI PER I CITTADINI!!!

MI ASPETTAVO DALL'ASSESSORE PROPONENTE DELLA DELIBERA UN LAVORO PIU' CERTOSINO SULL'ARGOMENTO PEF 2020, CHE POTESSE

CONSENTIRE A NOI CITTADINI DI BENEFICIARE DI UNO SCONTO IN  
BOLLETTA.....EVIDENTEMENTE L'ASSESSORE, PUR IMPEGNANDOSI, NON  
AVREBBE POTUTO FAR DI MEGLIO DI CIO' CHE STASERA CI ACCINGIAMO  
A VOTARE!!!!

CARO SINDACO A CONCLUSIONE DI QUESTO MIO INTERVENTO TI  
ANTICIPO, CHE NONOSTANTE LA SCARNA INFORMAZIONE RICEVUTA  
SULL'ARGOMENTO, IL MIO VOTO SARA' FAVOREVOLE!

QUESTO MIO VOTO FAVOREVOLE E' ESCLUSIVAMENTE UN ATTESTATO DI  
FIDUCIA E STIMA NEI CONFRONTI DEL SINDACO.....E NON CERTAMENTE  
NEI CONFRONTI DELL'ASSESSORE!!!!

GRAZIE PRESIDENTE.



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 26 DEL 29.04.2021

**OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del COMUNE DI GRUMO NEVANO secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.**

### **Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 23 della LR 14/2016 è stato, tra l'altro, costituito l'ATO NA2 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni;
- l'art. 25 della LR 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n.5 del 5.12.2019 è stato approvato lo Statuto dell'EdA NA2 ai sensi degli art. 9 e 25 della Legge Regionale n.14/2016;
- l'art. 5 co. 2 dello Statuto dell'EDA prevede che "*Fatto salvo quanto previsto dalla LR n. 14/ 2016, all'Ente d'Ambito si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli L II, III, IV, V, VI e VII della parte II del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)*";
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 8 del 13.12.2018 è stato nominato Direttore dell'Ente d'Ambito ATO Na 2 l'ing. Francesco Paolo Buonocore;
- con Delibera del Consiglio d'Ambito n. 7 del 5.12.2019 è stato approvato il testo definitivo del contratto disciplinante il rapporto di lavoro del Direttore Generale;
- in data 06.12.2019 è stato sottoscritto il contratto tra il Direttore Generale e il Presidente dell'EdA;

### **Considerato che:**

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 225/2018/R/rif ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 715/2018/R/rif ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;

- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione 242/2019 /A tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparentiper la copertura dei costi effùienti della gestione dei rifiuti";
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- l'allegato 1 alla richiamata Deliberazione n.443/2019, all' art. 1, definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- All'Ente Territorialmente Competente sono attribuite le seguenti competenze:
  1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
  2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
  3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
  4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
  6. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale);
- l'EdA Napoli2, Ente Territorialmente Competente (ETC), per il comune di **Grumo Nevano** ha acquisito agli atti al **prot. 101/2021** la seguente documentazione, integrate con quanto pubblicamente disponibile:
  - PEF 2017 - delibera di consiglio n. 71 del 29/11/2016, scaricata a cura dell'Ente dal sito web istituzionale [www1.finanze.gov.it](http://www1.finanze.gov.it);
  - PEF 2018 - delibera di consiglio n.32 del 09/11/2017, scaricata a cura dell'Ente dal sito web istituzionale [www1.finanze.gov.it](http://www1.finanze.gov.it);
  - PEF 2019 - delibera di consiglio n.2 del 07/02/2019;
  - Relazione di Rendiconto di riscossione TARI;
  - Richieste dati inviata al Gestore;
  - Fabbisogni Standard;
  - Relazione di accompagnamento secondo schema ARERA;
  - PEF grezzo 2020;
  - Dichiarazione veridicità (come da schema ARERA) del Responsabile del IV Settore del Comune;
  - TOOL MTR;
  - MUD 2020 PER IL 2019;

- Istanza 4.5 MTR

**Dato atto che:**

- con la delibera n.24 del 29.10.2020 con la quale il Consiglio d'Ambito ha incaricato per la procedura di validazione, in attuazione dell'art. 6 della deliberazione ARERA 443/2019, il Direttore Generale che sulla base della normativa vigente assumerà le pertinenti determinazioni e provvederà a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- con la delibera del Consiglio d'Ambito n.25 del 29.10.2020 con la quale sono stati determinati i parametri /coefficienti di competenza dell'ETC al fine di poter espletare l'attività di competenza;
- con Determina n. 13/2021 stato affidato all'Avv. Mimmo Napoletano, Studio Associato Napoletano, con sede in Napoli, Via G. Porzio, Is. G 8 Centro Direzionale, l'incarico di support alla la validazione della documentazione trasmessa dal **Comune di Grumo Nevano**, ai sensi della delibera ARERA 443/2019 e del D.L. 18/2020, e predisposizione di tutti gli atti previsti;

**Preso atto:**

- del parere favorevole alla validazione espresso dal consulente nominato con determina n. 13/2021 acquisito al prot. n. 452/2021 del 23.04.2021;
- della relazione contenente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, allegata alla presente a formarne parte integrante;

**Ritenuto pertanto di:**

- dover validare per l'anno 2020 il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Grumo Nevano (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- dover stabilire che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/2019, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad **€ 3.195.137,00**;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 6.5) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 stata verificata la coerenza degli atti e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2";
- la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 /2000 ss.mm.ii.;

tutto ciò premesso e considerato:

**VISTI E RICHIAMATI:**

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n.14;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267 /2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019;
- il DLgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- lo Statuto dell'EDA NA2;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii;

Alla stregua delle risultanze degli atti richiamati in premessa;

**DETERMINA**

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. **di validare**, per l'anno 2020, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del **Comune di Grumo Nevano (NA)** comprensivo di allegata relazione di accompagnamento, come da Appendice 2 dell'Allegato 1 e di modello di calcolo (MTR) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019;
- **di stabilire** che, alla luce della determinazione dei coefficienti e dei parametri di competenza dell'ETC, e a valle dell'elaborazione secondo il predisposto modello di calcolo, così definito nella relazione comprendente le valutazioni dell'ente territorialmente competente previste al punto 4) dell'Appendice 2 dell'Allegato 1 alla Delibera ARERA n. 443/20199, la Tariffa complessiva riconosciuta è pari ad **€ 3.195.137,00**;
2. **di trasmettere** la presente determinazione al **Comune di Grumo Nevano (NA)** per i successivi adempimenti di competenza;
3. **di trasmettere** all'Autorità il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come deliberati e trasmessi dal comune, in coerenza con gli obiettivi definiti ai sensi dell'art. 6.4) della deliberazione arera n.443/2019;
4. **di trasmettere** copia della presente Determinazione al Presidente dell'EdA NA2;
5. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet istituzionale.

Il Direttore Generale  
Ing. Francesco Paolo Buonocore

OGGETTO: Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del **Comune di Grumo Nevano** secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n.443 del 31.10.2019.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

*ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli Enti Locali D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.*

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Tecnica della presente determina.  
*Frattamaggiore, 29.04.2021*

Il Responsabile Amministrativo

*Avv. Mario Grimaldi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Grimaldi', written over the typed name.

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla Regolarità Contabile della presente determina.  
*Frattamaggiore, 29.04.2021*

Il Responsabile Finanziario

*Avv. Mario Grimaldi*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Grimaldi', written over the typed name.

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

**Allegato A**

## Relazione di accompagnamento alla Validazione PEF 2020 Comune di Grumo Nevano

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono.**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

*eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. 4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»*

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: «**6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.**6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.**6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- *peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;*
- il primo ritenuto di pag. 11
  - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
    - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
    - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
    - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] **«1.3** *Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.* **1.4** *Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».*
- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] **«2.3** *Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.* **2.4** *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».*

## TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: [atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it);

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
  - il *coefficiente di recupero di produttività (Xa)*, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
  - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa)*, che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$  $QLa = 0$	SCHEMA II  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$  $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$  $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$  $QLa \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
  - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a = \{2020, 2021\}$  per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
  - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
    - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
    - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
    - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
    - gli oneri straordinari;
    - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
  - i costi connessi all'erogazione di liberalità;
  - i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
  - le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (*CGa*) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (*COI*), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (*CCa*) prevedendo tra di esse la componente *COAL,a* che includono tra le altre:
- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
  - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (*CKa*);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
- il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.
  - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
  - Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
  - Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).

- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
  - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: [atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it);

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
- in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
    - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
    - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
  - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL<sub>a</sub>, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;
- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C192020 che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili (COVTV,2020) che per i costi fissi. (COVTF,2020) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale (COSTV,2020) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
  - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente (RCNDTV) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
  - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente C192020 valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti, rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate.”
  - che per l'anno 2020 il valore percentuale ( $\rho$ ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: [atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it);

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

- che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio.”
- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale  $RCNDTV/r'$  e la quota annuale  $RCUTV,a$  di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale  $RCUTF,a$  di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
- l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente  $RCNDTV$ , relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

## ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

## PRESO ATTO che nell'ATO Napoli 2:

- nei Comuni che lo compongono operano una pluralità di gestori, con alcuni Comuni, la netta minoranza, che svolgono il Servizio r.u. in economia;
- corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto:
  - l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune;
  - il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

**PRESO ATTO** che, per effetto dell'art. 57 *bis* del DL n. 124/2019, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 viene inserito il seguente nuovo comma 683-bis: «*In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati*».

**VISTO** l'art. 107, c. 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce: «4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

*corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

**VISTO** l'art. 138 del D.L.19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe TARI a quelle del bilancio di previsione il cui termine di approvazione è fissato entro il 31/07/2020;

**VISTA** la legge 17 luglio n. 77, che ha convertito con modifiche il DL 19 maggio 2020, n. 34, con la quale il termine di approvazione delle tariffe TARI 2020 da parte dei Consigli Comunali è stato prorogato al 30/09/2020;

**VISTO** ulteriormente che il termine di approvazione dei bilanci comunali è stato prorogato al 31/10/2020, prorogando allo stesso termine anche l'approvazione della TARI 2020;

## **CONSIDERATO** che

- Il **Comune di Grumo Nevano** ha utilizzato la deroga di cui all'art. 107, c.5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, approvando con delibera del **Consiglio Comunale n.4 del 11/06/2021 la TARI 2020** riproponendo le tariffe 2019;
- le Amministrazioni comunali che hanno utilizzato la suddetta deroga devono comunque approvare il PEF 2020 entro il 31/12/2020 in applicazione del MTR;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
GRUPPO CAPASSO S.r.l.	Comune di Grumo Nevano

**VISTO** che il gestore GRUPPO CAPASSO S.r.l., come risulta dalla relazione di accompagnamento, **ha trasmesso** al **Comune di Grumo Nevano**, la richiesta e sollecitata documentazione:

- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- dichiarazione di veridicità del legale rappresentante;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

**VISTO** che il **Comune di Grumo Nevano** ha trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2020;
- il PEF grezzo 2020 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF elaborato sulla seguente proposta di valorizzazione delle seguenti grandezze:

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

$X$ [0,1%-0,5%]		0,1%
$QL$ [0%-2%]		0%
$PG$ [0%-3%]		0%
$C192020$ [0%-3%]		0%
$b$ [0,3 - 0,6]		0,6
$\omega$ [0,1 - 0,4]		0,4
$r$ [1 - 4]		4
$\gamma_{1,\alpha}$		-0,28
$\gamma_{2,\alpha}$		-0,13
$\gamma_{3,\alpha}$		-0,3

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

**TENUTO CONTO** che per il **Comune di Grumo Nevano** risulta che:

- l'incremento delle entrate tariffarie 2020 rispetto all'anno precedente non potrà superare il valore di seguito riportato:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a	€ 2.733.340
dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari a	1,60%
pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2020 non potrà superare l'importo di	€ 2.770.073

- il valore delle entrate tariffarie 2020 calcolato ai sensi del MTR è pari a:

Entrate tariffarie 2020 valore calcolato con MTR		
Gestore	Comune	<b>Totali</b>
€ 1.734.896	€ 1.460.241	<b>€ 3.195.137</b>

- le componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Comune stesso da valorizzare nel PEF sono pari a zero, come evidenziato nella tabella successiva:

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)

pec: [atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it);

## AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

Componente	Importo
$COV^{exp}_{TV,2020}$	-
$COV^{exp}_{TV,2020}$	-
$COS^{exp}_{TV,a}$	-

- Dalla tabella successiva si evidenzia l'assenza della componente a conguaglio dei costi variabili e fissi:

$TV_a$	Gestore	Comune	Totale
<i>CRT</i>		-	
<i>CTS</i>		-	
<i>CTR</i>		-	
<i>CRD</i>		-	
$CO1^{exp}_{TV,a}$		-	
$b(AR_a)$		-	
$b(1 + \omega_a)AR_{CONALa}$		-	
$(1 + \gamma_a)AR_{TV,a}/r$		-	-
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	-	-	-
<b><math>\Sigma TV_a</math></b>		-	-

$TF_a$	Gestore	Comune	Totale
<i>CSL</i>	-	-	-
<i>CARC</i>	-	-	-
<i>CGG</i>	-	-	-
<i>CCD</i>	-	-	-
<i>COAL</i>	-	-	-
<i>AMM</i>	-	-	-
Costi d'uso proprietari (11.12)	-	-	-
<i>Acc (Inflazionato)</i>	-	-	-
<i>R (in tariffa)</i>	-	-	-
<i>RLIC</i>	-	-	-
$CO1^{exp}_{TV,a}$	-	-	-
$(1 + \gamma_a)AR_{TV,a}/r$		-	-
<i>Oneri relativi all'IVA e altre imposte</i>	-	-	-
<b><math>\Sigma TF_a</math></b>		€	€

- il valore definitivo delle entrate tariffarie 2020 (Tot. PEF) è conseguentemente pari a:

	Entrate tariffarie 2020		
	Gestore	Comune	Totale PEF
Valori calcolati con MTR	€ 1.734.896	€ 1.460.241	<b>€ 3.195.137</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	€	€	€
<b>valore MTR rimodulato</b>	€	€	€
<b>TOTALE PEF 2020</b>			<b>€ 3.195.137</b>

c/o Municipio di Giugliano in Campania - Corso Campano, 200 - 80014 - Giugliano in Campania (NA)  
pec: [atonapoli2@pec.it](mailto:atonapoli2@pec.it)

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

## PRESO ATTO:

- che le entrate tariffarie 2020 ( $\sum Ta$ ) come sopra determinate registrano una variazione percentuale rispetto a quelle del 2019 pari al valore indicato nella tabella successiva:

il valore delle entrate tariffarie 2019 (Told2019) è pari a	€ 2.733.340
il valore delle entrate tariffarie 2020 definitive	€ 3.195.137
variazione % (2020 su 2019)	+ 16,89 %

- che pertanto la suddetta variazione risulta **non rispettosa** del limite di crescita del MTR come sopra evidenziato;

## DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

## DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione della tabella, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo si cui all'Appendice 1 del MTR, come modificato dall'Allegato 1 alla determinazione n.02/DRIF/2020 e come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state detratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto all'analisi della relazione di accompagnamento al PEF 2020 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
- è stata prodotta istanza relazione riconoscimento di maggiori costi ex art. 4.5 per il superamento del limite ex art. 4.3 **Allegato C**

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2020 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Grumo Nevano** nell'ammontare complessivo di **euro € 3.195.137,00**.

Avv. **Mimmo Napolitano**



Ing. **Francesco Paolo Buonocore**

# AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE NAPOLI 2

(Arzano, Bacoli, Barano d'Ischia, Calvizzano, Casamicciola Terme, Casandrino, Casavatore, Forio, Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Monte di Procida, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Sant'Antimo, Serrara Fontana, Villaricca)

## Appendice 1

Gruppo Capasso Srl		Imput dati Ciclo integrato RU	Comune di Grumo Nevano (Na)		
		Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR	Ciclo integrato RU	Costi del Comune	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	G		587915	833349	1421264
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	G				0
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	G				0
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	G		516067	446378	962445
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G				0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	G				0
Fattore di Sharing – b	E				0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	C				0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	G				0
Fattore di Sharing – b(1+ω)	E				0
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	C				0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	G				0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C		0		0
Rateizzazione r	E				0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+γ)RC <sub>TV</sub> /r	C				0
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G				0
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>		<b>1103982</b>	<b>1279727</b>	<b>2383709</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	G		566748	72000	638748
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G			82826	82826
Costi generali di gestione - CGG	G				0
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G				0
Altri costi - CO <sub>al</sub>	G		64166	25688	89854
Costi comuni – CC	G		64166		64166
Ammortamenti - Amm	G				0
Accantonamenti - Acc	G				0
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G				0
- di cui per crediti	G				0
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G				0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G				0
Remunerazione del capitale investito netto - R	G				0
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	G				0
Costi d'uso del capitale – CK	G		0	0	0
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – CO <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G				0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	G				0
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C				0
Rateizzazione r	E				0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+γ)RC <sub>TF</sub> /r	C				0
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	G				0
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>		<b>630914</b>	<b>180514</b>	<b>811428</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>		<b>1734896</b>	<b>1460241</b>	<b>3195137</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G				0
<b>TOT PEF</b>	<b>C</b>		<b>1734896</b>	<b>1460241</b>	<b>3195137</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
% rd	G				
q <sub>sz</sub>	G				
fabbisogno standard €cent/kg	E				
costo medio settore €cent/kg	E				
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ <sub>1</sub>	E				
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ <sub>2</sub>	E				
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ <sub>3</sub>	E				
Totale γ	C		0		
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>	<b>C</b>				
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
rd <sub>i</sub>	MTR		1,7%		
coefficiente di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	E				
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	E				
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	E				
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>C</b>		<b>1,7%</b>		
<b>(1+p)</b>	<b>C</b>				
ΣTV <sub>a</sub>	C				
ΣTV <sub>a-1</sub>	E				
ΣTV <sub>a</sub> / ΣTV <sub>a-1</sub>	C				

**Comune di  
Grumo Nevano  
(Napoli)**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO  
ECONOMICO FINANZIARIO 2020 PER IL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ai sensi della  
Deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019**

II Comune di Grumo Nevano (NA) ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al gestore Gruppo Capasso S.r.l. con sede in Grumo Nevano (Na) alla Via G. Marconi, 7, a seguito di affidamento temporaneo di mesi tre a conclusione del precedente appalto con riferimento contratto N. 861/2013 conclusosi il 30/09/2019 nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana 2020/2024. II servizio viene erogato dal 02/10/2019 fino al 30/09/2020 in forza del Contratto stipulato tra la stazione appaltante e la Gruppo Capasso. Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti da Gruppo Capasso S.r.l. e l'elenco dei medesimi si rimanda alla documentazione agli atti e alla relazione fornita dalla Gruppo Capasso Srl assunta agli atti del 02/10/2019. I servizi erogati vengono brevemente richiamati e completati con documentazione agli atti con sistema "porta a porta" secondo calendario prestabilito nelle fasi di raccolta, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. raccolti in modo differenziato e avviati ai vari cicli di recupero e/o trattamento presso piattaforme convenzionate con la stazione appaltante, per le operazioni di coordinamento e logistica ci si avvale del centro ecologico comunale sito nel Comune di Grumo Nevano alla Via G. Galilei.

#### RACCOLTE DOMICILIARI:

- Raccolta degli RSU con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso l'impianto di smaltimento di Bacino;
- Raccolta della FORSU (Frazione Organica degli RSU), con sistema domiciliare e trasporto degli stessi presso impianti reperiti dalla Stazione Appaltante.
- Raccolta della frazione Carta e Cartone con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla Stazione Appaltante;
- Raccolta della frazione Vetro e Lattine con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla Stazione Appaltante;
- Raccolta della frazione Imballaggi in Plastica con sistema domiciliare e trasporto presso impianti reperiti dalla stazione Appaltante;
- Raccolta della frazione Verde Biodegradabile con sistema domiciliare previa prenotazione telefonica con predisposizione di apposito numero telefonico ad uso esclusivo dell'utenza e relativo trasporto presso impianti reperiti dalla Stazione Appaltante.

#### ALTRI SER VIZI:

- Servizio di spazzamento meccanico e manuale e lavaggio strade
- Servizio Pulizia Mercato settimanale
- Fornitura di sacchetti a consumo per raccolta differenziata.
- Indagine di Customer Satisfaction con cadenza minima annuale

La microraccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti.

II Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 ha recepito la direttiva quadro sui rifiuti e introdotto modifiche alla parte IV del testo unico ambientale. II decreto rappresenta di fatto un correttivo della normativa in materia di rifiuti e introduce un quadro giuridico unitario per il trattamento dei rifiuti all'interno della Comunità.

In particolare vengono modificate le norme relative alla gerarchia dei rifiuti, alle modalità di raccolta-recupero, alla nozione di rifiuto, alle responsabilità e sanzioni, con l'obiettivo principale di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l'ambiente.

La disciplina contenuta nella parte quarta del testo unico ambientale così come modificata dal D.L.gs. n. 205/2010, declina la politica ambientale in materia di rifiuti consistente nella riduzione dell'uso di risorse e nella promozione dell'applicazione pratica della gerarchia dei rifiuti. In attuazione dei principi fondamentali di tutela della salute e dell'Ambiente l'art. 178 stabilisce che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi "inquina paga".

II ciclo dei rifiuti deve essere orientato in primo luogo alla prevenzione della produzione dei rifiuti, nel trattamento del rifiuto viene data priorità al riciclaggio, ossia ad operazioni di recupero dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti e materie, comprensive delle operazioni di compostaggio, solo come ultima opzione è previsto lo smaltimento, viene data priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.

La gestione dei rifiuti urbani e la loro effettiva riduzione nella produzione degli stessi rappresenta una delle massime criticità che ha ripercussioni negative sull'intera gestione sia sotto l'aspetto igienico ambientale che sotto quello economico. Gli orientamenti attuali hanno come finalità la riduzione dei rr.ss.uu della frazione residuale dell'indifferenziato e della frazione organica mediante azioni mirate che intendono coinvolgere le utenze con supporto di formazione ed informazione costante, fornendo strumenti di semplice e valida attuazione. Le opportunità di intervento dovranno prevedere i seguenti obiettivi:

- Rafforzare la tendenza al contenimento della produzione di rifiuti;
- Massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo di sistemi di incentivi che garantiscono una maggiore partecipazione delle utenze con la valorizzazione dei rifiuti finalizzando gli stessi sia al reinserimento nei cicli produttivi secondari.
- Minimizzare le necessità di smaltimento in discarica

In tale logica gli obiettivi di questa gestione sono stati:

- Il continuo miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale con una migliore canalizzazione dei rifiuti recuperabili presso filiere di consorzio, il sistema di raccolta sarà il "porta a porta" per tutte le tipologie dei rifiuti anche della frazione vetro, finora conferiti presso contenitori "campane" dislocati sul territorio comunale. La raccolta è eseguita quotidianamente secondo un apposito calendario prestabilito che tiene conto delle effettive necessità degli utenti di conferire i loro rifiuti e la necessità di poter smaltire rifiuti conformi che per qualità e quantità possa favorire l'effettivo recupero;
- La passata gestione ha avuto come scopo il miglioramento della raccolta differenziata, l'obiettivo è quello di affermare la validità di una gestione integrata basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e sull'incremento del materiale da riciclare. Essendo già ampiamente sperimentato il sistema porta a porta, si è continuato con il rafforzamento dello stesso con il raggiungimento della diminuzione di rifiuti della frazione indifferenziata anche se obiettivo perseguibile esclusivamente dal successo della raccolta differenziata.
- Questo obiettivo è realizzabile con una necessaria e incisiva campagna di sensibilizzazione ambientale con particolare attenzione alla comunicazione, infatti l'ottimizzazione della raccolta differenziata si ottiene con la collaborazione da parte dei cittadini, assume pertanto un ruolo importante, l'informazione divulgata a larga scala, che possa giungere a tutti sia in modo tradizionale, sia con metodi innovativi, anche con la programmazione di conferenze aperte al pubblico al fine di fornire precise

informazioni sulle modalità di raccolta, dissipando eventuali dubbi che possano insorgere nella fase iniziale per un cambiamento di tendenza volta al miglioramento dei servizi resi, in questo modo si innesca un processo virtuoso che ne garantisce la riuscita negli obiettivi prefissati, inoltre il coinvolgimento del cittadino nella raccolta differenziata genera una maggiore consapevolezza riguardo la produzione dei rifiuti e aiuta lo sviluppo di un accresciuto senso di responsabilità per i rifiuti prodotti.

Pertanto per un quadro comparativo di riferimento tenuto conto della effettiva realizzazione di interventi che si sono potuti realizzare visto il poco lasso di tempo avuto a disposizione a mantenere presso che inalterati i risultati raggiunti nelle precedenti gestioni.

Grumo Nevano lì 31/03/2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fabrizio...'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI GRUMO NEVANO' around the perimeter and 'UFFICIO DI REGISTRAZIONE' in the center. The stamp is partially obscured by the signature.

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE


f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Raffaele D'Amato

---

PER COPIA CONFORME: 07/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Raffaele D'Amato



---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/06/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_/06/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato